



Prefettura di Bergamo - Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto del Prefetto – Ufficio Antimafia

Rif. Fasc. 416/2016 – Uff. Antimafia

PREMESSO che in data 12/06/2020 è pervenuta l'istanza con cui il signor Michele Giovanni Tadini, nato a Caravaggio (BG) il 25/06/1965, legale rappresentante della società TADINI MICHELE SRL con sede legale in Caravaggio (BG) in via Piave n. 1 - P. IVA n. 03918410162, ha chiesto, ai sensi dell'art.1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per la/le sotto indicata/e attività:

- noli a caldo;

CONSIDERATO che dalle informazioni trasmesse dalle Forze di Polizia e dagli atti d'ufficio risulta:

- l'assenza delle cause di decadenza, sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;
- l'insussistenza di tentativi d'infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società, come indicato dagli articoli 84, comma 4, e 91 comma 6, del D.Lgs. 159/2011;

LETTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 e n. 15006/2 del 28 luglio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.136*”;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013;

VISTA la legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal D.L. 24/6/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114;



Prefettura di Bergamo - Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio di Gabinetto - Sezione Antimafia

SIDISPONE

che, ai sensi dell'art. 1 comma 52 delle legge 6 novembre 2012, n. 190, la società TADINI MICHELE SRL con sede legale in Caravaggio (BG) in via Piave n. 1, P. IVA n. 03918410162 è iscritta, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del DPCM 18 aprile 2013, nell'elenco, cosiddetta *White List*, dei fornitori, dei prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di questa Prefettura, nella/e sezione/i corrispondente/i alla/e tipologia/e di attività richiesta/e e specificatamente in premessa indicata/e.

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del DPCM 18 aprile 2013, la presente iscrizione ha una validità di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatta salva la possibilità in ogni momento di revoca della stessa nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

Sarà cura del legale rappresentante della società, ove ne abbia interesse, comunicare – entro un mese dalla scadenza- la volontà di continuare ad essere iscritto nell'elenco, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 18 aprile 2013.

In mancanza della manifestazione dell'interesse a permanere, la società sarà depennata dall'elenco.

E' fatto, altresì, obbligo al legale rappresentante della società comunicare, con le modalità previste dall'art 4 del DPCM 18 aprile 2013, qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro 30 gg dalla data della modifica, con l'avvertenza che la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

Bergamo, *data del protocollo*

Il Dirigente dell'Ufficio
(Trattaro)

pa



Prefettura di Bergamo - Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto del Prefetto - Ufficio Antimafia

Rif. fasc. 416/2016 - Uff. Antimafia

Bergamo, data del protocollo

Al Sig. Michele Giovanni Tadini
Legale rappresentante
TADINI MICHELE SRL
Caravaggio
micheletadini@pec.it

OGGETTO: Comunicazione di iscrizione nell'elenco c.d. "White List".- TADINI MICHELE SRL, con sede legale a Caravaggio (BG) in Via Piave n. 1 - P. IVA n. 03918410162.
Attività: noli a caldo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, delle legge 6 novembre 2012 n. 190, la società TADINI MICHELE SRL, con sede legale in Caravaggio (BG), via Piave n. 1, in esito agli accertamenti istruttori, è iscritta dal 28 AGO 2020 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DPCM 18 aprile 2013, nell'elenco, cosiddetto *White List*, dei fornitori, dei prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di questa Prefettura, per la/e attività specificatamente in oggetto indicata/e.

Sarà cura del legale rappresentante della società, ove ne abbia interesse, comunicare - entro un mese dalla scadenza - la volontà di continuare ad essere iscritto nell'elenco, ai sensi dell'art.1, comm 55, della l. 6 novembre 2012, n. 190.

In mancanza della manifestazione dell'interesse a permanere, la società sarà depennata dall'elenco.

E' fatto, altresì, obbligo al legale rappresentante della società comunicare, con le modalità previste dall'art 4 del DPCM 18 aprile 2013, qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro 30 gg dalla data della modifica, con l'avvertenza che la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Trattaro)

pa/